

Legge federale sui privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché sugli aiuti finanziari accordati dalla Svizzera quale Stato ospite (Legge sullo Stato ospite, LSO)

del

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto l'articolo 54 capoverso 1 della Costituzione federale¹;
visto il messaggio del Consiglio federale del ...,
decreta:

Capitolo 1: Oggetto

Art. 1

¹ La presente legge disciplina, nell'ambito della politica dello Stato ospite:

- a. il conferimento di privilegi, di immunità e di facilitazioni;
- b. il conferimento di aiuti finanziari e l'attuazione di altre misure di sostegno.

² Sono fatti salvi i privilegi, le immunità e le facilitazioni, nonché i contributi finanziari secondo il diritto internazionale o altre leggi federali.

Capitolo 2: Privilegi, immunità e facilitazioni

Sezione 1: Beneficiari

Art. 2

¹ La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali seguenti:

- a. organizzazioni intergovernative;
- b. istituzioni internazionali;

RS

¹ RS 101

- c. organizzazioni internazionali quasi governative;
- d. missioni diplomatiche;
- e. posti consolari;
- f. missioni permanenti o altre rappresentanze presso organizzazioni intergovernative;
- g. missioni speciali;
- h. conferenze internazionali;
- i. segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale;
- j. commissioni indipendenti;
- k. tribunali internazionali;
- l. tribunali arbitrali;
- m. altri organismi internazionali.

² La Confederazione può accordare privilegi, immunità e facilitazioni alle persone fisiche (persone beneficiarie) seguenti:

- a. persone chiamate in veste ufficiale, a titolo permanente o no, presso uno dei beneficiari istituzionali di cui al capoverso 1;
- b. personalità che esercitano un mandato internazionale;
- c. persone autorizzate ad accompagnare le persone beneficiarie di cui alle lettere a e b, compresi i domestici privati.

Sezione 2: Contenuto, campo d'applicazione e durata

Art. 3 Contenuto

¹ I privilegi e le immunità comprendono:

- a. l'inviolabilità dei locali, della persona, dei beni, degli archivi, dei documenti, della corrispondenza e della valigia diplomatica;
- b. l'immunità di giurisdizione e di esecuzione;
- c. l'esenzione dalle imposte dirette;
- d. l'esenzione dalle imposte indirette;
- e. l'esenzione dai dazi e da altri tributi all'importazione;
- f. la libera disponibilità di fondi, divise, numerario e altri valori mobiliari;
- g. la libertà di comunicazione, spostamento e circolazione;
- h. l'esenzione dal regime di sicurezza sociale svizzero;
- i. l'esenzione dalle disposizioni in materia di entrata e di soggiorno in Svizzera;

- j. l'esenzione da qualsivoglia servizio pubblico e da oneri e obblighi militari di qualsiasi natura.

² Le facilitazioni comprendono:

- a. le modalità di accesso al mercato del lavoro per le persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 lettere a e c;
- b. il diritto di fare uso di una bandiera e di uno stemma;
- c. il diritto di rilasciare lasciapassare e di farli accettare dalle autorità svizzere come documenti di viaggio;
- d. le facilitazioni in materia di immatricolazione di veicoli.

³ Il Consiglio federale può accordare altre facilitazioni di portata meno ampia di quelle di cui al capoverso 2.

Art. 4 Campo d'applicazione

¹ Il campo d'applicazione personale e materiale dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni è stabilito di caso in caso in funzione:

- a. del diritto internazionale, degli impegni internazionali della Svizzera e degli usi internazionali;
- b. dello statuto giuridico del beneficiario e dell'importanza delle funzioni che il beneficiario assume nelle relazioni internazionali.

² L'esenzione dalle imposte dirette può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all'articolo 2. L'esenzione è tuttavia accordata ai cittadini svizzeri di cui all'articolo 2 capoverso 2 solo a condizione che il beneficiario istituzionale presso il quale sono chiamati abbia introdotto un sistema d'imposizione interno, nella misura il cui il diritto internazionale permetta di porre una condizione del genere.

³ L'esenzione dalle imposte indirette può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all'articolo 2. L'esenzione dall'imposta sul valore aggiunto e dall'imposta sugli oli minerali è tuttavia accordata alle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2 solo se godono dello statuto diplomatico.

⁴ L'esenzione dai dazi e da altri tributi all'importazione può essere accordata a tutti i beneficiari di cui all'articolo 2.

⁵ Il Consiglio federale decide le condizioni di entrata sul territorio svizzero, di soggiorno e di lavoro delle persone beneficiarie di cui all'articolo 2 capoverso 2, nella misura in cui il diritto internazionale lo permetta.

Art. 5 Durata

La durata dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni può essere limitata.

Sezione 3 Condizioni

Art. 6 Condizioni generali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai beneficiari istituzionali:

- a. che hanno la sede principale o una sede sussidiaria in Svizzera oppure esercitano un'attività in Svizzera;
- b. che perseguono uno scopo non lucrativo di utilità internazionale;
- c. che esercitano un'attività nell'ambito delle relazioni internazionali;
- d. la cui presenza sul territorio svizzero presenta un interesse particolare per la Svizzera.

Art. 7 Istituzioni internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle istituzioni internazionali:

- a. che hanno strutture simili a quelle di un'organizzazione intergovernativa;
- b. che svolgono compiti statali o compiti normalmente affidati a un'organizzazione intergovernativa;
- c. che godono di un riconoscimento nell'ordinamento giuridico internazionale, in particolare in virtù di un trattato internazionale, di una risoluzione di un'organizzazione intergovernativa o di un documento politico approvato da un gruppo di Stati.

Art. 8 Organizzazioni internazionali quasi governative

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle organizzazioni internazionali quasi governative:

- a. i cui membri sono in maggioranza Stati, organizzazioni di diritto pubblico o enti che svolgono compiti pubblici;
- b. che hanno strutture simili a quelle di un'organizzazione intergovernativa;
- c. che esercitano un'attività sul territorio di due o più Stati.

Art. 9 Conferenze internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle conferenze internazionali:

- a. riunite sotto l'egida di un'organizzazione intergovernativa, di un'istituzione internazionale, di un'organizzazione internazionale quasi governativa, di un segretariato o di un altro organo istituito da un trattato internazionale, della Svizzera oppure su iniziativa di un gruppo di Stati;

- b. i cui partecipanti sono in maggioranza rappresentanti di Stati, di organizzazioni intergovernative, di istituzioni internazionali, di organizzazioni internazionali quasi governative oppure di segretariati o di altri organi istituiti da un trattato internazionale.

Art. 10 Segretariati o altri organi istituiti da un trattato internazionale

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai segretariati o ad altri organi la cui istituzione risulti da un trattato internazionale che attribuisce loro compiti finalizzati all'attuazione del trattato.

Art. 11 Commissioni indipendenti

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni alle commissioni indipendenti:

- a. che fondano la propria legittimazione su una risoluzione di un'organizzazione intergovernativa o di un'istituzione internazionale oppure incaricate da un gruppo di Stati o dalla Svizzera;
- b. che godono di un ampio sostegno politico e finanziario presso la comunità internazionale;
- c. incaricate di esaminare una questione importante per la comunità internazionale;
- d. con un mandato a tempo determinato;
- e. se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale alla realizzazione del loro mandato.

Art. 12 Tribunali internazionali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali internazionali istituiti da un trattato internazionale o da una risoluzione di un'organizzazione intergovernativa o di un'istituzione internazionale.

Art. 13 Tribunali arbitrali

Possono essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ai tribunali arbitrali:

- a. istituiti in applicazione di una clausola di arbitrato che figura in un trattato internazionale o in virtù di un accordo tra i soggetti di diritto internazionale che sono parti nella procedura arbitrale;
- b. se le parti di cui alla lettera a forniscono la prova che il foro svizzero della giurisdizione arbitrale corrisponde a un bisogno particolare.

Art. 14 Altri organismi internazionali

Possono, a titolo eccezionale, essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni ad altri organismi internazionali:

- a. che collaborano strettamente con una o più organizzazioni intergovernative o istituzioni internazionali stabilite in Svizzera o con Stati per svolgere compiti che spettano per principio a queste organizzazioni, a queste istituzioni o a questi Stati;
- b. che svolgono una funzione decisiva in un ambito importante delle relazioni internazionali;
- c. che godono di un elevato grado di notorietà sul piano internazionale;
- d. se il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni fornisce un contributo essenziale alla realizzazione del loro mandato.

Art. 15 Personalità che esercitano un mandato internazionale

Possono, a titolo eccezionale, essere accordati privilegi, immunità e facilitazioni a personalità che esercitano un mandato internazionale:

- a. che esercitano un mandato conferito loro da un'organizzazione intergovernativa, un'istituzione internazionale o un gruppo di Stati;
- b. che sono di cittadinanza straniera;
- c. che risiedono in Svizzera per la durata del loro mandato e precedentemente non avevano domicilio duraturo in Svizzera;
- d. che non esercitano un'attività lucrativa;
- e. la cui presenza in Svizzera è necessaria per l'adempimento del mandato internazionale loro affidato.

Capitolo 3: Acquisto di fondi per scopi ufficiali

Art. 16 Acquisto di fondi

¹ I beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1 possono acquistare fondi per i loro bisogni ufficiali. La superficie deve corrispondere a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione.

² Il Dipartimento federale degli affari esteri (Dipartimento) accerta che l'acquirente è un beneficiario istituzionale di cui all'articolo 2 capoverso 1 e che l'acquisto è effettuato per scopi ufficiali. Questo accertamento presuppone che le autorizzazioni necessarie, cioè i permessi di costruzione e le autorizzazioni in materia di sicurezza, siano state accordate dalle autorità competenti.

Art. 17 Definizioni

¹ Per acquisto di fondi si intendono l'acquisto della proprietà, di un diritto di superficie, di un diritto di abitazione o dell'usufrutto su un fondo, nonché l'acquisto di altri diritti che procurano all'acquirente una posizione analoga a quella del proprietario di

un fondo, in particolare la locazione a lungo termine di un fondo qualora gli accordi pattuiti eccedano le relazioni d'affari usuali.

² Un cambiamento di destinazione è equiparato all'acquisto di un fondo.

³ Per fondi destinati a scopi ufficiali si intendono gli edifici o parti di essi e il terreno adiacente che sono utilizzati per l'adempimento delle funzioni ufficiali del beneficiario istituzionale.

Capitolo 4: Aiuti finanziari e altre misure di sostegno

Art. 18 Scopi

Gli aiuti finanziari e le altre misure di sostegno sono finalizzati in particolare a:

- a. migliorare le condizioni di accoglienza, di lavoro, di integrazione e di sicurezza in Svizzera dei beneficiari di cui all'articolo 19;
- b. far conoscere meglio la Svizzera quale Stato ospite;
- c. promuovere le candidature svizzere ad accogliere i beneficiari di cui all'articolo 2.
- d. promuovere le attività nell'ambito della politica dello Stato ospite.

Art. 19 Beneficiari

Possono essere accordati aiuti finanziari e altre misure di sostegno a:

- a. i beneficiari di cui all'articolo 2;
- b. le organizzazioni internazionali non governative (cap. 5);
- c. le associazioni e le fondazioni le cui attività rispondano agli scopi definiti nell'articolo 18.

Art. 20 Forme

La Confederazione può:

- a. accordare aiuti finanziari unici o periodici;
- b. accordare ai beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1, sia direttamente sia per il tramite della Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra, mutui a interesse zero, rimborsabili in 50 anni;
- c. finanziare conferenze internazionali in Svizzera;
- d. accordare aiuti in natura unici o periodici, come la messa a disposizione di personale, locali o materiale;
- e. istituire associazioni o fondazioni di diritto privato o parteciparvi;

- f. incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari alle misure prese in applicazione degli obblighi di protezione che incombono alla Svizzera in virtù del diritto internazionale pubblico, come previsto dalla legge federale del 21 marzo 1997² sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna (LMSI).

Art. 21 Finanziamento

I mezzi finanziari necessari per l'applicazione della legge sono iscritti nel preventivo. Se devono essere contratti impegni per oltre un anno contabile vanno richiesti crediti d'impegno.

Art. 22 Condizioni, procedura e modalità

Il Consiglio federale disciplina le condizioni, la procedura e le modalità relative al conferimento degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno.

Capitolo 5: Organizzazioni internazionali non governative

Art. 23 Principi

¹ Le organizzazioni internazionali non governative (OING) si stabiliscono in Svizzera conformemente al diritto svizzero.

² La Confederazione può facilitare lo stabilimento in Svizzera o le attività di una OING nei limiti del diritto applicabile. Può accordare a una OING gli aiuti finanziari o le altre misure di sostegno previste dalla presente legge.

³ Le facilitazioni comprendono le misure previste dal diritto federale, in particolare le esenzioni fiscali menzionate nella legge federale del 14 dicembre 1990³ sull'imposta federale diretta e le facilitazioni in materia di impiego di personale straniero previste dalla legislazione svizzera.

Art. 24 Condizioni per il conferimento di facilitazioni

Possono beneficiare delle facilitazioni di cui all'articolo 23 le OING:

- a. costituite in forma di associazione o fondazione di diritto svizzero;
- b. che hanno come membri persone fisiche di differenti cittadinanze o persone giuridiche costituite secondo il diritto nazionale di differenti Stati;
- c. che esercitano un'attività effettiva in più Stati;

² RS 120

³ RS 642.11

- d. che perseguono uno scopo pubblico o di utilità pubblica ai sensi dell'articolo 56 lettera g della legge federale del 14 dicembre 1990⁴ sull'imposta federale diretta;
- e. che collaborano con un'organizzazione intergovernativa o un'istituzione internazionale, per esempio quando dispongono di uno statuto di osservatore presso una simile organizzazione o istituzione;
- f. la cui presenza sul territorio svizzero presenta un interesse particolare per la Svizzera.

Capitolo 6: Competenze

Art. 25 Conferimento dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni, nonché degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno

¹ Il Consiglio federale:

- a. accorda i privilegi, le immunità e le facilitazioni;
- b. accorda gli aiuti finanziari e prende le altre misure di sostegno nei limiti dei crediti stanziati.

² Il Consiglio federale può concludere accordi internazionali concernenti:

- a. il conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni;
- b. lo statuto fiscale dei beneficiari di cui all'articolo 2;
- c. lo statuto dei membri del personale di cittadinanza svizzera dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1, in materia di assicurazioni sociali svizzere;
- d. il conferimento di aiuti finanziari e di altre misure di sostegno, fatta salva la competenza budgetaria delle Camere federali;
- e. la cooperazione con i Paesi limitrofi nell'ambito della politica dello Stato ospite.

³ Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza:

- a. di accordare privilegi, immunità e facilitazioni per una durata limitata;
- b. di accordare aiuti finanziari limitati nel tempo, di finanziare conferenze internazionali in Svizzera e di accordare, per durate limitate, aiuti in natura conformemente all'articolo 20;
- c. di incaricare le competenti autorità di polizia di attuare misure di sicurezza complementari conformemente all'articolo 20 lettera f.

⁴ RS 642.11

Art. 26 Composizione delle controversie di carattere privato in caso di immunità di giurisdizione e di esecuzione

Quando conclude un accordo di sede con uno dei beneficiari istituzionali di cui all'articolo 2 capoverso 1, il Consiglio federale vigila affinché questo beneficiario prenda disposizioni adeguate per comporre in modo soddisfacente:

- a. le controversie derivanti da contratti di cui il beneficiario istituzionale è parte e altre controversie di diritto privato;
- b. le controversie in cui è implicato un funzionario del beneficiario istituzionale che, per la sua situazione ufficiale, gode dell'immunità, sempreché questa non gli sia stata levata.

Art. 27 Consultazione dei Cantoni

¹ Prima di stipulare un accordo di durata illimitata sul conferimento di privilegi, immunità e facilitazioni, il Consiglio federale consulta il Cantone in cui ha sede il beneficiario e i Cantoni limitrofi.

² Quando i privilegi, le immunità e le facilitazioni derogano al diritto fiscale del Cantone in cui ha sede il beneficiario, il Consiglio federale decide d'intesa con il Cantone.

Art. 28 Informazione

Il Dipartimento può dare alle persone che forniscono la prova di avere un interesse particolare informazioni concernenti:

- a. i privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati, i beneficiari e il relativo campo d'applicazione;
- b. gli aiuti finanziari e le altre misure di sostegno accordati, nonché i relativi beneficiari.

Art. 29 Osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni

¹ Il Consiglio federale sorveglia l'osservanza dei privilegi, delle immunità e delle facilitazioni accordati e prende le misure necessarie quando ne accerta un utilizzo abusivo e ripetuto. Può, se del caso, denunciare gli accordi conclusi o ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni accordati.

² Il Consiglio federale può delegare al Dipartimento la competenza di ritirare i privilegi, le immunità e le facilitazioni a una persona beneficiaria.

Art. 30 Sospensione, ritiro e rimborso degli aiuti finanziari e delle altre misure di sostegno

Il Consiglio federale, o il Dipartimento nei limiti delle sue competenze, può sospendere il versamento degli aiuti finanziari o l'attuazione delle altre misure di sostegno, porvi fine o esigere il rimborso totale o parziale degli aiuti versati se il beneficiario

non svolge il compito nella maniera prevista oppure lo svolge solo in modo lacunoso nonostante una diffida.

Capitolo 7: Disposizioni finali

Art. 31 Disposizioni d'esecuzione

¹ Il Consiglio federale emana le disposizioni d'esecuzione della presente legge.

² Il Consiglio federale può associare i Cantoni o persone giuridiche di diritto privato all'esecuzione della legge.

³ Il Consiglio federale può delegare compiti amministrativi nell'ambito della politica dello Stato ospite a persone giuridiche di diritto privato.

Art. 32 Abrogazione e modifica del diritto vigente

L'abrogazione e la modifica del diritto vigente sono disciplinate nell'allegato.

Art. 33 Disposizioni transitorie

.....

Art. 34 Referendum ed entrata in vigore

¹ La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

² Il Consiglio federale ne determina l'entrata in vigore.

Allegato
(art. 32)

Modifica del diritto vigente

I

Sono abrogati:

1. il decreto federale del 30 settembre 1955⁵ concernente la conclusione o la modificazione di accordi con organizzazioni internazionali intesi a stabilire il loro statuto giuridico nella Svizzera;
2. la legge federale del 5 ottobre 2001⁶ concernente la partecipazione e l'aiuto finanziario alla Fondazione del Museo internazionale della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa;
3. la legge federale del 23 giugno 2000⁷ concernente gli aiuti finanziari alla Fondazione per gli immobili delle organizzazioni internazionali (FIPOI) a Ginevra.

II

Le seguenti leggi sono modificate come segue:

1. Legge federale del 21 marzo 1997⁸ sulle misure per la salvaguardia della sicurezza interna

Art. 5 cpv. 1 lett. b

¹ Per assumere la direzione in materia di sicurezza interna, il Consiglio federale:

- b. appronta uno schema delle misure atte a proteggere le autorità federali, le persone che beneficiano della protezione del diritto internazionale pubblico, nonché i beneficiari di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 della legge del ...⁹ sullo Stato ospite.

2. Legge federale del 26 marzo 1931¹⁰ concernente la dimora e il domicilio degli stranieri

Art. 25 cpv. 1 lett. f

¹ Il Consiglio federale esercita l'alta vigilanza sull'applicazione delle disposizioni federali in materia di polizia degli stranieri. Esso emana le disposizioni necessarie

⁵ RU 1956 1216

⁶ RU 2002 1902

⁷ RU 2000 2979

⁸ RS 120

⁹ RS ... ; RU ... (FF ...)

¹⁰ RS 142.20

per l'esecuzione della presente legge. È particolarmente autorizzato a stabilire delle norme circa:

- f. il trattamento particolare da usare, nel dominio della polizia degli stranieri, nei confronti delle persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del ...¹¹ sullo Stato ospite;

3. Legge federale del 16 dicembre 1983¹² sull'acquisto di fondi da parte di persone all'estero

Art. 7 lett. h

Non sottostanno all'obbligo dell'autorizzazione:

- h. altri acquirenti, se lo esige l'interesse superiore della Confederazione; la superficie non può però essere superiore a quanto è necessario per lo scopo dell'utilizzazione.

Art. 7a (nuovo)

Gli acquisti di fondi effettuati per scopi ufficiali da beneficiari istituzionali di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del ...¹² sullo Stato ospite sono disciplinati esclusivamente dal capitolo 3 della legge del ... sullo Stato ospite.

Art. 16 cpv. 2

Abrogato

4. Codice delle obbligazioni¹³

Art. 359 cpv. 2

² Per i lavoratori agricoli e delle economie domestiche private, i Cantoni sono tenuti a stabilire dei contratti normali di lavoro. I Cantoni consultano il Dipartimento federale degli affari esteri per l'elaborazione dei contratti normali di lavoro se questi hanno effetti su persone titolari di una carta di legittimazione del Dipartimento federale degli affari esteri. I contratti normali di lavoro devono disciplinare segnatamente la durata del lavoro e del riposo, nonché le condizioni di lavoro delle donne e dei giovani.

5. Legge federale del 5 ottobre 1990¹⁴ sui sussidi

Art. 2 cpv. 4 lett. a

⁴ Il capitolo 3 non si applica tuttavia:

¹¹ RS ... ; RU ... (FF ...)

¹² RS 211.412.41

¹³ RS 220

¹⁴ RS 616.1

- a. alle prestazioni fornite a Stati esteri o a beneficiari di aiuti finanziari o di altre misure di sostegno di cui all'articolo 19 della legge del ...¹⁵ sullo Stato ospite, ad eccezione delle organizzazioni internazionali non governative;

6. Legge federale del 2 settembre 1999¹⁶ concernente l'imposta sul valore aggiunto

Art. 90 cpv. 2 lett. a

² Il Consiglio federale può in particolare:

- a. disciplinare lo sgravio dall'IVA per i beneficiari di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 della legge del ...¹⁷ sullo Stato ospite.

7. Legge federale del 21 giugno 1996¹⁸ sull'imposizione degli oli minerali

Art. 17 cpv. 1 lett. g e h (nuove)

¹ Sono esenti dall'imposta:

- g. le merci destinate esclusivamente all'uso ufficiale dei beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del ...¹⁹ sullo Stato ospite;
- h. le merci destinate esclusivamente all'uso personale delle persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del ...²⁰ sullo Stato ospite.

8. Legge federale del 14 dicembre 1990²¹ sull'imposta federale diretta

Art. 15 cpv. 1

¹ Le persone beneficiarie di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del ...²² sullo Stato ospite sono esentate dall'imposta nella misura prevista dal diritto federale.

Art. 56 lett. i

Sono esenti dall'imposta:

- i. gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del ...²³ sullo Stato ospite.

¹⁵ RS ...; RU ... (FF ...)

¹⁶ RS **641.20**

¹⁷ RS ...; RU ... (FF ...)

¹⁸ RS **641.61**

¹⁹ RS ...; RU ... (FF ...)

²⁰ RS ...; RU ... (FF ...)

²¹ RS **642.11**

²² RS ...; RU ... (FF ...)

²³ RS ...; RU ... (FF ...)

9. Legge federale del 14 dicembre 1990²⁴ sull'armonizzazione delle imposte dirette dei Cantoni e dei Comuni

Art. 4a (nuovo) Esenzione fiscale

Sono fatti salvi i privilegi fiscali accordati in virtù dell'articolo 2 capoverso 2 della legge del ...²⁵ sullo Stato ospite.

Art. 23 cpv. 1 lett. h

¹ Sono esenti dall'imposta unicamente:

- h. gli Stati esteri per quanto concerne i loro immobili situati in Svizzera e destinati esclusivamente all'uso diretto da parte delle loro rappresentanze diplomatiche e consolari, nonché i beneficiari istituzionali di esenzioni fiscali di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del ...²⁶ sullo Stato ospite.

10. Legge federale del 13 ottobre 1965²⁷ sull'imposta preventiva

Art. 28 cpv. 2

² I beneficiari di esenzioni fiscali in virtù della legge del ...²⁸ sullo Stato ospite hanno diritto al rimborso dell'imposta preventiva se, alla scadenza della prestazione impossibile, le disposizioni di legge, le convenzioni o l'uso li esentano dal pagare imposte cantonali su titoli e averi in banca, e sul reddito fruttato da questi valori.

11. Legge federale del 20 dicembre 1946²⁹ sull'assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti (LAVS)

Art. 1a cpv. 4 lett. b

⁴ Possono aderire all'assicurazione:

- b. i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del ...³⁰ sullo Stato ospite che non sono obbligatoriamente assicurati in Svizzera in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario;

12. Legge federale del 18 marzo 1994³¹ sull'assicurazione malattie

Art. 3 cpv. 2

² Il Consiglio federale può prevedere eccezioni all'obbligo d'assicurazione, segnatamente per le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del ...³² sullo Stato ospite.

²⁴ RS 642.14

²⁵ RS ... ; RU ... (FF ...)

²⁶ RS ... ; RU ... (FF ...)

²⁷ RS 642.21

²⁸ RS ... ; RU ... (FF ...)

²⁹ RS **831.10**

³⁰ RS ... ; RU ... (FF ...)

³¹ RS **832.10**

³² RS ... ; RU ... (FF ...)

13. Legge federale del 20 marzo 1981³³ sull'assicurazione contro gli infortuni

Art. 1a cpv. 2

² Il Consiglio federale può estendere l'assicurazione obbligatoria alle persone vincolate da rapporto analogo a quello risultante da un contratto di lavoro. Esso può esentare dall'obbligo segnatamente i familiari collaboranti nell'impresa, i dipendenti irregolari e le persone beneficiarie di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 2 della legge del ...³⁴ sullo Stato ospite.

14. Legge federale del 25 giugno 1982³⁵ sull'assicurazione contro la disoccupazione

Art. 2a

Possono pagare contributi i membri del personale di cittadinanza svizzera di un beneficiario istituzionale di privilegi, immunità e facilitazioni di cui all'articolo 2 capoverso 1 della legge del ...³⁶ sullo Stato ospite che non sono assicurati obbligatoriamente all'assicurazione svizzera per la vecchiaia e per i superstiti in virtù di un accordo concluso con tale beneficiario.

³³ RS **832.20**

³⁴ RS ... ; RU ... (FF ...)

³⁵ RS **837.0**

³⁶ RS ... ; RU ... (FF ...)